



Titolo

Illecito sportivo – contenuto – oggetto della tutela

Descrizione

Ciò che si è inteso qualificare come “illecito sportivo” e severamente sanzionare è il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti funzionalmente preordinati ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare un vantaggio che poi si rifletterà nella classifica. L’oggetto della tutela è costituito dal leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive da cui discende l’obbligo fondamentale di esimersi da ogni forma di illecito sportivo, concretando questo la negazione stessa dei caratteri ontologici della pratica sportiva, cui sono immanenti la rettitudine della competizione e la genuinità del risultato sportivo.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 50/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 30 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0050 CFA del 18 novembre 2024 (Sig. Dario Loporchio/Procura federale interregionale)